



COMUNICATO STAMPA

ASMia S.r.l., riscontro all'articolo pubblicato sul settimanale "La Lomellina" del 03.09.2025

8 settembre 2025

Con riferimento all'articolo di stampa in oggetto, la Scrivente – ferma e ribadita la prospettiva sempre garantita di massimo confronto e collaborazione con la cittadinanza e gli organi di informazione – ritiene di dover chiarire e specificare alcuni aspetti relativi alla disciplina giuridica applicabile, e ciò al fine di esplicitare e rendere trasparenti le dinamiche che stanno alla base delle scelte aziendali.

L'Azienda, infatti, è assolutamente sensibile al tema della parità di genere, tematica rispetto alla quale anche all'interno dell'organizzazione aziendale è sempre stata favorita la massima partecipazione, come dimostra il dato sulle assunzioni e sul personale attualmente in forza.

Si tratta, tuttavia, di un tema rispetto al quale – come in molti altri campi del diritto – non sempre la normativa applicabile può dirsi cristallina e, di conseguenza, gli obblighi posti dalla normativa non possono sicuramente definirsi certi senza margini interpretativi di applicazione.

Si consideri, infatti, che i riferimenti normativi citati nell'articolo in oggetto (ci riferiamo alla Legge n. 120/2011 ed al successivo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 251/2012) prevedevano l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno degli organi di amministrazione, tramite l'attribuzione al genere meno rappresentato di almeno 1/3 degli amministratori eletti, con il limite temporale di tre mandati consecutivi, termine ad oggi ampiamente già superato.

Su tale quadro normativo, non più aggiornato e cogente, sono poi intervenute numerose modifiche normative, volte proprio al suo aggiornamento. Ci riferiamo, in particolare, (i) alla

Legge di Bilancio 2020, che, con riferimento alle società quotate, ha previsto il nuovo criterio di riparto di almeno 2/5 ed il nuovo limite temporale di 6 mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data di sua entrata in vigore ed (ii) alla L. 162/2021 che ha, poi, previsto l'applicazione di tali nuove previsioni anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate prevedendo, però ed al contempo, la necessaria revisione del Regolamento attuativo della Legge "Golfo – Mosca" al fine di adeguare le relative previsioni ai nuovi criteri normativi.

Revisione del regolamento attuativo ad oggi non ancora avvenuta.

Il susseguirsi, quindi, di diverse norme applicabili, in uno al fatto che ancora oggi manca la revisione del regolamento attuativo, ha posto e pone diverse criticità a livello sia interpretativo che applicativo, tra cui, in particolare:

- i. le previsioni della L. 120/2011 e del d.P.R. 251/2012 avevano un'efficacia temporale prestabilita, ed il termine dei 3 mandati consecutivi previsti risulta, ad oggi, ormai decorso;
- ii. si discute, ancora attualmente, dell'applicabilità delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2020 e della Legge n. 162/2021 alle società a controllo pubblico non quotate, e ciò sia per il mancato aggiornamento e revisione del regolamento attuativo richiamato sia in quanto alcune previsioni potrebbero essere in contrasto con il criterio di riparto previsto sia dal TUSP che dal Regolamento attuativo;
- iii. in assenza del nuovo Regolamento attuativo risulta complesso, a livello applicativo, comprendere come applicare il nuovo criterio dei 2/5 a Consigli di amministrazione, come quello di ASMia S.r.l., composti da soli 3 membri.

Tali difficoltà, sia interpretative che pratiche, sono state confermate anche dalla stessa Camera dei Deputati – Servizio per il controllo parlamentare che, con un recente documento del 16.07.2025, ha specificato che *"La mancata adozione del nuovo regolamento appare suscettibile di generare incertezze sulla disciplina applicabile anche con riguardo ai profili connessi alla vigilanza sull'attuazione della normativa e i relativi aspetti sanzionatori"*, rispetto ai quali preme precisare che, diversamente da quanto riportato nell'articolo di stampa, la normativa applicabile alle società a controllo pubblico non quotate non prevede, comunque, l'applicazione di multe o altre sanzioni pecuniarie.

Ciò doverosamente premesso, al fine di chiarire come tali aspetti non siano stati volutamente ignorati dalla Società ma abbiano formato oggetto di attenta e costante valutazione, ASMia

S.r.l. comunica che, pur nell'attuale incertezza interpretativa ed applicativa sopra evidenziata, considerata l'importanza e la meritevolezza del tema in oggetto, soprattutto in ottica futura, ha già avviato – anche grazie alla disponibilità ed al supporto del socio privato - tutte le valutazioni interne al fine di individuare i soggetti che possano al meglio garantire, al contempo, il funzionamento societario e la più ampia rappresentatività ed equilibrio di genere. All'esito di tale percorso e sulla base delle necessarie valutazioni di fattibilità, verrà naturalmente assunta ogni opportuna determinazione e conseguente modifica.

Mortara, 8 settembre 2025